



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
Provincia di Chieti

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 9 Del 30-01-2023

**BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - IMPOSTA DI SOGGIORNO -
CONFERMA PIANO TARIFFARIO**

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 13:10, presso questa sede municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

BOZZELLI EMILIANO	SINDACO	P
NARDONE ROBERTO	VICE SINDACO	A
MANCINI GABRIELLA	ASSESSORE	A
CATENARO ANDREA	ASSESSORE	P
FLAMMINIO ROSALINDA	ASSESSORE.	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2 come indicato nel prospetto sopra riportato;

Presidente - Signor **BOZZELLI EMILIANO** in qualità di **SINDACO**.

Segretario Generale - Dott.ssa **MARRA ANTONELLA**

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Ufficio: RAGIONERIA

Assessorato:

**PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N.141 DEL 28-12-2022**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - IMPOSTA DI SOGGIORNO -
CONFERMA PIANO TARIFFARIO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 28-12-22

Il Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Vinciguerra Anna Maria

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 28-12-22

Il Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Vinciguerra Anna Maria

La Giunta Comunale
su proposta dell'Assessore alle Finanze
Sig. Roberto Nardone

Premessi:

- ✓ l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- ✓ l'art. 151 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. dal quale si evince che gli Enti locali, salvo proroghe a taratura nazionale, sono tenuti all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario entro il 31.12 di ogni anno;

Premesso inoltre che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo municipale»:

- ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- ha previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- ha disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Preso atto che la Regione Abruzzo con deliberazione di Giunta Regionale n. 700 del 30/11/2017 ha istituito l'elenco regionale delle località turistiche stabilendo che in detto elenco sono inseriti tutti i Comuni dell'Abruzzo, ivi compreso il Comune di San Vito Chietino;

Richiamato:

- l'art. 4 del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con legge n. 96 del 21/06/2017;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 01/04/2021 di istituzione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di San Vito Chietino, con decorrenza dal 1° Giugno 2021, con annessa approvazione del correlato regolamento applicativo;

Vista la propria precedente deliberazione n. 108 del 12.11.2021, con la quale si è proceduto all'approvazione del regime tariffario;

Dato atto che nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno, con il quale si è previsto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

Ravvisato dunque che è in corso di predisposizione il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

Rilevato di confermare il piano tariffario de quo;

Ritenuto inoltre che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000;

Dato atto che sul presente provvedimento è espresso parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile da parte del Responsabile del Servizio Tributi e del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in argomento in quanto propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;

Tutto ciò premesso;

Con votazione unanime, accertata dal Segretario Generale con appello nominale,

UNANIME

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- 2) di confermare il piano tariffario relativo all'imposta di soggiorno per ciascuna struttura ricettiva, ivi compresi gli alloggi ammobiliati o parti di essi locati per uso turistico e le aree di sosta, nonché gli altri immobili destinati a locazione breve ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 50/2017 convertito con modificazioni in legge 96 del 21 giugno 2017, così come riportate nell'allegato alla presente deliberazione.

Con separata unanime votazione, accertata dal Segretario Generale con appello nominale, la Giunta, a norma dell'art 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000 dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. BOZZELLI EMILIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MARRA ANTONELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al n. 58 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEELL e contemporaneamente viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, del TUEELL.

Li 30-01-2023

IL MESSO COMUNALE
F.to GIULIANTE GUERRINO

È copia conforme all'originale.
Li 30-01-2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa MARRA ANTONELLA



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
(Provincia di Chieti)
Largo Altobelli, 1 - 66038 - San Vito Chietino - CH
Tel. 0872 61911 - Fax 0872 619150
C.F. 00094240694



www.comunesanvitochietino.it - E - mail: protocollosanvitochietino@pec.it

Allegato A)

TABELLA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023

	Tipologia di Struttura	Classificazione	Euro per notte	Forfait
Settore Turistico Alberghiero	Hotel, Alberghi e pensioni, B&B, Air B&B, Camping, Casa Vacanza	1 stella	1,00 €	Max 7 notti
		2 stelle	1,00 €	Max 7 notti
		3 stelle	1,20 €	Max 10 notti
		4 stelle	2,00 €	Max 10 notti
		5 stelle	3,00 €	Max 10 notti
* Imposta per persona e per ogni pernottamento				